

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

per la **Dott.ssa Teresa Lardo**, (LRDTR590M44A509D) nata ad Avellino il 4 agosto 1990 e residente in Contursi Terme (SA), nella via G. Carducci snc, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel. 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel. 0917794561 fax n. 0917722955, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3

**CONTRO**

- l'**Università degli Studi di Salerno**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del provvedimento, prot. n. 87334 datato 14 marzo 2019 e notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto «*Richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Teresa Lardo*», con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del *curriculum studiorum* inoltrata da parte ricorrente;

- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 1 aprile 2008, Rep. n. 1043, da ultimo modificato con D.R. 10.09.2018, Rep. n. 6954
- Regolamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, adottato dell'Università degli Studi di Salerno con D.R. 1 agosto 2018, REP. 6472;
- dei Regolamenti degli Ordinamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'università degli Studi di Salerno;
- del Regolamento trasferimenti/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno;
- del bando di trasferimento/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno con D.R. Rep. n. 5191/2018 prot. n. 152587 del 27 giugno 2018;
- della graduatoria dei trasferimenti in ingresso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - classe delle lauree lm/41 di cui al bando pubblicato con d.r. n. 5191/2019 - prot n. 152587 del 27/06/2018 e la parziale rettifica della stessa pubblicata il 14 dicembre 2018;
- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»*;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Si premette in

#### **FATTO**

L'odierna parte ricorrente, ha conseguito il titolo di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Università degli Studi di G. D'Annunzio Chieti-Pescara, il 28 ottobre 2015 con la votazione di 107/110.

Durante il suo percorso universitario, parte ricorrente ha maturato numerosi CFU, conseguiti in diverse materie afferenti il percorso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Non potendo tuttavia prender parte al bando trasferimenti di cui al D.R. n. 5191/2018, prot. n. 152587 del 27 giugno 2018, adottato dal resistente Ateneo, essendo riservato solo a coloro che *«siano iscritti presso altra Università al medesimo corso di laurea in medicina e chirurgia»*, egli ha presentato, il 6 novembre 2018, apposita istanza con cui richiedeva la valutazione del proprio *curriculum studiorum* e la conseguente immatricolazione in caso di esito positivo.

L'odierna parte ricorrente ha presentato detta istanza dopo aver verificato la effettiva sussistenza dei presupposti indefettibili per il suo accoglimento previsti dalla normativa di riferimento e specificati dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, in seguito alla pronuncia della Adunanza Plenaria n. 1/2015. Precisamente, l'ammissione dell'istanza è subordinata unicamente all'esistenza di posti vacanti e al conseguimento del numero minimo di CFU richiesti dai vigenti Regolamenti di Ateneo.

Ebbene, con riferimento al primo requisito – come meglio si vedrà nel prosieguo del presente atto – secondo quanto dichiarato dall'Ateneo di Salerno con nota prot. n. 260597 del 18 ottobre 2018 e con il successivo studio elaborato dall'Ufficio Statistico di Ateneo risultano numerosi posti disponibili presso il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Posti ai quali devono aggiungersi quelli destinati agli studenti di provenienza Extra Ue, ad

oggi vacanti e non ridistribuiti.

Anche il secondo requisito (conseguimento di un numero minimo di CFU) è soddisfatto da parte ricorrente ed è riconosciuto dallo stesso Ateneo.

Occorre infatti subito rilevare che, in maniera del tutto paradossale, nonostante **la valutazione sia stata positiva** (come si evince dalla documentazione in atti), l'Ateneo non ha provveduto all'immatricolazione della ricorrente.

Difatti, l'Università prima ha precisato che *«la dott.ssa Lardo Teresa non è risultata in possesso dei crediti formativi universitari necessari per l'iscrizione ad anno successivo al primo»* in quanto, ai sensi del Regolamento Didattico del cds di Medicina e Chirurgia per poter essere iscritti al secondo anno di corso *«è necessario che siano riconosciuti almeno 30 cfu al primo anno»* per poi aggiungere che *«alla richiedente, come si evince dalla scheda che ad ogni buon fine si allega, sono stati riconosciuti 50 cfu del primo anno del CLM in Medicina e Chirurgia dell'Università di Salerno»*.

Appare lapalissiana la discrasia presente nello stesso provvedimento impugnato.

La ricorrente ha ottenuto una valutazione tale che le permetteva di ottenere l'immatricolazione al secondo anno nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia e poiché, come emerge dai dati comunicati dall'Università di Salerno, con il provvedimento prot. n. 260597 del 14 novembre 2018, in seguito di apposita istanza di accesso agli atti notificata da questa difesa, risultano vacanti ben **264 posti vacanti e dismessi**, l'Ateneo avrebbe dovuto procedere all'immatricolazione.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DI CODESTO ECC.MO COLLEGIO.**

Con il presente ricorso, viene richiesto l'annullamento, non solo del provvedimento di rigetto

dell'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo inoltrata da parte ricorrente, ma anche atti di rilevanza nazionale adottati dal Miur.

In particolare, viene richiesto a Codesto Ecc.mo Collegio di voler annullare il D.M. 337/2018 nella parte in cui prevede che i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 189/2002 in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero nella programmazioni dei posti di cui all'articolo 1 della legge n. 264/1999.

La ridistribuzione di detti posti, non solo appartiene all'esclusiva competenza del Miur, ma, altresì, esplica effetti su tutto il territorio nazionale e pertanto, ai sensi dell'art. 13 c.p.a., non può non ritenersi territorialmente competente Codesto Ecc.mo Collegio.

Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta evidente la competenza di Codesto Ecc.mo Collegio a conoscere la presente controversia.

Inoltre, il T.A.R. Campania – Salerno, recentemente chiamato a pronunciarsi su una fattispecie perfettamente assimilabile alla presente, ha dichiarato la propria incompetenza, sulla base del rilievo per il quale *«oltre ai provvedimenti emessi dall'Università il ricorrente ha impugnato anche il D.M. n. 337 del 26 aprile 2018 dettante le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale A. A. 2018/2019»*.

*Considerato che l'art. 13, comma 3, c.p.a. dispone che per gli atti statali i cui effetti diretti non siano limitati all'ambito territoriale di una determinata regione è inderogabilmente competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma, con attrazione, per connessione, (cfr., Consiglio di Stato Ad. Pl. 14 novembre 2011 n.19), anche della competenza sugli atti applicativi;*

*Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l'incompetenza del T.A.R. adito per essere competente*

il T.A.R. Lazio, sede di Roma» (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, **7 febbraio 2019**, n. 227).

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

L'impugnato provvedimento di rigetto è erroneo nella misura in cui vi è una valutazione positiva che, senza alcuna motivazione, non permette alla ricorrente di ottenere l'immatricolazione.

Difatti, il Regolamento didattico del cds di Medicina e Chirurgia pone come *condicio sine qua non* per ottenere l'immatricolazione ad anno successivo al primo, il riconoscimento di almeno il 50% del totale dei cfu mediamente previsti per gli anni antecedenti. Nello specifico, per poter essere iscritti al secondo anno di corso è necessario aver riconosciuto dalla Commissione competente almeno 30 cfu al primo anno.

Senonché dalla piana lettura del verbale redatto dalla Commissione preposta alla valutazione delle carriere pregresse, nominata con D.D. rep. N. 6032/2018 ed integrata nella sua composizione con delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 febbraio 2019, si evince come la ricorrente abbia avuto riconosciuti ben 50 cfu.

Nello specifico sono stati riconosciuti gli esami (del primo anno di corso) di:

- Didattica e Pedagogia speciale 2 CFU
- Chirurgia Generale 1 CFU
- Lingua Inglese 6 CFU

- Chimica Medica 7 CFU
- Biologia Applicata 6 CFU
- Fisica Applicata 6 CFU
- Statistica Medica 4 CFU
- Informatica 2 CFU
- Istologia 7 CFU
- Anatomia Umana 8 CFU
- ADE 1 CFU

Per un totale di 50 CFU riconosciuti di materie presenti al primo anno nel corso di studi di Medicina e Chirurgia dell'Università di Salerno.

Nonostante la valutazione rispetti quanto previsto dal regolamento didattico dell'Ateneo- che, è opportuno ribadire, richiede per l'iscrizione al secondo anno il riconoscimento di soli 30 cfu - l'Università degli studi di Salerno, inspiegabilmente, ha ritenuto che la ricorrente non fosse « *in possesso dei crediti formativi universitari necessari per l'iscrizione ad anno successivo al primo*».

Dei due esiti, è possibile solo uno.

O la ricorrente ha i crediti necessari per l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia e quindi deve essere immatricolata; o, invece, la ricorrente non è in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Ed invero, **l'Università riconosce 50 CFU su 30** richiesti dal regolamento didattico di corso di studi, ma non le permette di immatricolarla.

Pertanto, appare evidente come- nel caso di specie- fossero presenti tutti gli indefettibili presupposti previsti dall'Adunanza Plenaria e da Codesto Ecc.mo Collegio necessari per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia:

- 1) Presenza di posti disponibili

2) Numerosi cfu convalidabili

3) Possesso di una laurea magistrale in Odontoiatria.

Nonostante ciò, l'Università valutando positivamente il *curriculum studiorum della ricorrente* non le ha permesso di ottenere l'iscrizione al secondo anno.

**II. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..**

L'Università degli studi di Salerno, esitando una istanza di accesso presentata da questa difesa, con il provvedimento prot. n. 260597 del 14 novembre 2018n. si è pronunciata in merito alla sussistenza di posti vacanti.

Precisamente ha confermato la sussistenza di **264 posti vacanti**.

L'Ateneo, infatti, ha comunicato i seguenti dati:

«- **A.A. 2017/2018: n. 131 posti disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26:**

- 0 posti per cittadini extra comunitari;

- per la suddetta coorte ci sono state **2 rinunce e 1 trasferimento in uscita...**;

- **A.A. 2018/2019: n. 130 disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26:**

- 0 posti per cittadini extra comunitari».

Ebbene, sussistono numerosi posti ad oggi vacanti in seguito a rinuncia.

Dalle affermazioni dell'Università appare cristallina la sussistenza di tali posti vacanti, tanto che l'Ateneo dichiara di coprire detti posti con il nuovo bando trasferimento (N.B. al precedente bando parte ricorrente non ha potuto prendere parte perché riservato ai soli studenti provenienti dal medesimo corso di laurea).



Ma vi è di più.

Oltre tali posti sussistono **altri 47 posti liberatisi nel corso degli anni in seguito ad abbandoni e trasferimenti in uscita.**

E invero, da uno studio condotto dall'università degli studi di Salerno – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, elaborato dall'Ufficio Statistico di Ateneo e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, si evince l'alto tasso di «abbandoni e rinunce durante il corso degli anni».

Dallo Studio in esame emerge un quadro preoccupante.

Il tasso di abbandoni e il conseguentemente deficit di laureati è allarmante, si arriva addirittura al 7,4% di abbandoni (cfr. documentazione allegata).

**Detta percentuale, si traduce – considerando anche i trasferimenti – in posti vacanti.**

Precisamente, dal “Grafico A”(cfr. pag. 12 dello Studio in esame), concernente la “numerosità del CDS: Iscritti totali per anno accademico” si evince la sussistenza **di n. 47 posti liberi**, così ripartiti:

-n. 17 per l'a.a. 2013/2014;

-n. 29 per l'a.a. 2014/2015;

-n. 2 per l'a.a. 2016/2017.

E' innegabile, dunque, la sussistenza di posti liberi presso il corso di laurea in medicina e chirurgia che l'Ateneo dovrebbe ridistribuire.

I suddetti posti non posso rimanere dismessi, ma devono essere utilizzati per l'immatricolazione ad anno successivo al primo di chi è in possesso dei requisiti normativamente richiesti.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, devono essere interamente utilizzati e anche redistribuiti ove non occupati.

E' stato in più occasioni affermato che *«l'amministrazione deve garantire il diritto dei candidati a frequentare il loro percorso di studi, in virtù della disponibilità dei posti rimasti non coperti»* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 22 novembre 2017, n. 11567; TAR Lazio, sez. III, sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017).

Non è dunque revocabile in dubbio che in capo all'Ateneo intimato sussista l'obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1588, 1589, 1591/2017 e Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. n. 467/2013).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, devono essere interamente redistribuiti ove non occupati per garantire il rispetto del fabbisogno annualmente stabilito.

E' stato ribadito che il fabbisogno è un *«criterio che è chiamato ad operare nell'ampio mercato del lavoro a livello comunitario. Esso si raccorda a previsioni di inserimento lavorativo e professionale che - tenuto conto del lasso temporale di sei anni che separa il momento dell'iscrizione da quello del conseguimento della laurea - possono subire scostamenti e non si caratterizzano, quindi, per assoluta rigidità, per di più in presenza di limitate varianti quanto al numero delle iniziali immatricolazioni. (...)*

*Non è, infine, di secondario rilievo la circostanza che non tutti gli iscritti nei limiti del numero programmato conseguono il titolo di laurea, così che la capacità di assorbimento del sistema sociale e produttivo del numero dei laureati resta salvaguardato in presenza di un lieve incremento dell'aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria»* (cfr. TAR Lazio, sez. III, 14 novembre 2017, n. 11312).

Ebbene, presso l'Università resistente negli anni non viene soddisfatto il fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo ex art. 3, legge n. 264, 2 agosto 1999, con delle ricadute che già si iniziano ad avvertire.

La Regione Molise, la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia hanno richiamato in servizio i medici in quiescenza per mancanza di medici.

La Regione Puglia sta provvedendo all'assunzione di medici provenienti dalla Romania.

Non si riesce a formare abbastanza medici rispetto al fabbisogno e i posti vacanti vengono tanto gelosamente quanto inutilmente custoditi dalle Università.

Non si comprende per quale ragione l'Università di Salerno non debba utilizzare e ridistribuire i posti rimasti vacanti.

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

E invero, qualora non si procedesse alla sospensione dell'impugnato provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, parte ricorrente subirebbe una grave lesione del proprio diritto allo studio considerato l'intervenuto avvio delle lezioni e delle imminenti sessioni di esami.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano diversi posti vacanti negli anni successivi al primo, conseguentemente, la richiesta immatricolazione con riserva non lede in alcun modo la programmazione didattica dell'Ateneo.

Peraltro, ad oggi, l'Ateneo non ha accolto i principi dettati da Codesto Ecc.mo Collegio, continuando a rigettare le richieste presentate dagli studenti che provengono da corsi diversi da medicina e chirurgia per mancato superamento del test di ammissione.

Con ogni probabilità, pertanto, il prossimo Bando trasferimenti – la cui pubblicazione è prevista per fine luglio – sarà nuovamente riservato a coloro che *«siano iscritti presso altra Università al medesimo corso di laurea in medicina e chirurgia»*.

Dunque, parte ricorrente, ancora una volta non potrebbe beneficiare di tutti i posti vacanti e giacenti, perdendo ancora preziosi mesi prima di cominciare il proprio percorso di studi che sarebbe ancora una volta illegittimamente procrastinato a data da destinarsi.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per parte ricorrente.

Per tutto quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di parte ricorrente di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno, conseguentemente, disporre il riesame del *curriculum studiorum* di parte ricorrente e la conseguente immatricolazione di parte ricorrente all'anno di corso successivo al primo stabilito dall'Organo competente;

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del D.M. 337/2018 e del bando di concorso dell'Università degli Studi di Salerno per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia nella parte in cui prevede che i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei

cittadini comunitari, disponendo l'immatricolazione di parte ricorrente mediante l'utilizzo di uno dei posti ad oggi non utilizzati;

- **in via cautelare e in subordine**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e disporre l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuata all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo – Roma, 7/05/ 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli